



STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO DELL'ALTO ADIGE / SÜDTIROL

Premessa

Il presente Statuto è la fonte normativa primaria del Partito Democratico dell'Alto Adige/Südtirol che, nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto, dal Codice etico e dai Regolamenti nazionali, indica fini e modalità per la promozione del partito e ne garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa.

Capo I – principi e soggetti della democrazia interna

Art. 1

(principi generali e finalità)

Il Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano:

1. si fonda sul principio della partecipazione e delle pari opportunità tra generi, generazioni e gruppi linguistici;
 - a) promuove la parità di genere, la partecipazione dei giovani, la presenza di candidate/i di tutti i gruppi linguistici nelle liste elettorali e negli organismi dirigenti del partito;
 - b) garantisce a tutte e tutti di esprimersi nella propria madrelingua;
2. ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto nazionale, ha autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie, ivi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale, fatte salve quelle riservate dallo Statuto nazionale alla potestà degli organi nazionali.
3. affida alla partecipazione di tutte le iscritte, di tutti gli iscritti, di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l'indirizzo politico, l'elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali;
4. promuove la trasparenza, la contendibilità e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali, nelle nomine, nelle candidature e negli incarichi in ogni ambito istituzionale e ad ogni livello organizzativo, nel rispetto del Codice etico del partito, della normativa statutaria e dei principi di merito, competenza ed efficacia. A questo

fine regola il limite al cumulo e al rinnovo dei mandati.

Art. 2
(iscritte/i e elettrici/elettori)

1. Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 dello Statuto nazionale i due soggetti della vita democratica interna del Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano sono le/gli iscritte/i e le/gli elettrici/elettori.
2. L'articolo 2 dello Statuto nazionale stabilisce i criteri di definizione di iscritta/o, elettrici/elettore nonché i loro diritti e doveri

Capo II – organismi del partito – unione

Art. 3
(organismi del partito)

Sono organismi del Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano la/il segretaria/o provinciale, l'assemblea provinciale, la/il presidente dell'assemblea provinciale, la segreteria, la/il tesoriere, la commissione provinciale di garanzia, i circoli territoriali, i forum tematici, il coordinamento cittadino per Bolzano.

Art. 4
(elezione della/del segretaria/o e dell'assemblea)

1. La/Il segretaria/o provinciale è eletta/o attraverso il meccanismo delle Primarie aperte a tutte le elettrici e gli elettori del Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano, residenti o domiciliati sul territorio dell'Alto Adige.
2. Se la/il segretaria/o cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'assemblea può eleggere una/un nuova/o segretaria/o per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'assemblea stessa.
3. Se la/il segretaria/o si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall'assemblea, l'assemblea può eleggere una/un nuova/o segretaria/o per la parte restante del mandato con la maggioranza di due terzi dei componenti. A questo fine, il presidente convoca l'assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per la/il segretaria/o e per l'assemblea.
4. Il mandato di segretaria/o del partito dura quattro anni e non può essere rieletta/o qualora abbia ricoperto l'incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni.

5. Le candidature a segretaria/o provinciale:

- a) sono limitate alle/agli iscritte/i in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni;
- b) devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell'Assemblea provinciale uscente o, in alternativa, da un numero di iscritte/i al Partito Democratico compreso tra i cinquanta e i centocinquanta;
- c) devono essere corredate da una piattaforma politico – programmatica che delinea la proposta con cui la/il candidata/o intende guidare il Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano.

5. Ai fini dell'elezione, le candidature a segretaria/o provinciale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell'assemblea provinciale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l'alternanza di genere e si promuove un'equilibrata e significativa rappresentanza dei diversi gruppi linguistici.

6. A tutte/i le/i candidate/i è garantito uguale spazio e diritto di accedere ai circoli e alle assemblee provinciali del partito per illustrare il programma.

7. Sono ammesse a partecipare alle elezioni primarie, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 dello statuto nazionale e devolvano un contributo di modesta entità. È prevista la preregistrazione nelle liste elettorali entro 24 ore dall'apertura dei seggi delle elettrici e degli elettori non in possesso della scheda elettorale

8. il voto per l'elezione della/del segretaria/o è segreto.

9. qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'assemblea a sostegno di una/un candidata/o segretaria/o, la/il presidente dell'assemblea la/lo proclama eletta/o all'apertura della prima seduta dell'assemblea stessa; in caso di contrario la/il presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'assemblea e proclama eletta/o segretaria/o la/il candidata/o che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità si proclama eletta/o la/il candidata/o che ha ottenuto il maggior numero di voti alle elezioni primarie.

10. Le/i candidate/i segretarie/i che, pur non risultando elette/i sia al primo turno che in caso di ballottaggio, entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea provinciale con diritto di parola e di voto, ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia della/del segretaria/o.

11. Per l'elezione dell'assemblea provinciale sono previste le seguenti quattro circoscrizioni comprendenti i territori delle relative Comunità comprensoriali risp. del Comune di Bolzano:

- a) Oltradige Bassa Atesina;
- b) Bolzano;
- c) Burgraviato e Val Venosta;
- d) Salto Sciliar, Alta Val d'Isarco, Val d'Isarco, Val Pusteria.

12. La ripartizione dei seggi avviene in proporzione al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle ultime due elezioni provinciali, nazionali ed europee, fermo restando il numero minimo di 4 seggi per ciascuna circoscrizione.

13. In ciascun collegio possono essere presenti una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste nell'ambito delle singole circoscrizioni sulla base dei resti.

a) È garantita la rappresentanza di ambedue le aree territoriali della circoscrizione Burgraviato e Val Venosta, a condizione che nel territorio interessato sia presente almeno un circolo attivo. Qualora nessun candidato residente o stabilmente domiciliato in uno dei due territori risultasse eletto, spetta alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti assicurare, anche per cooptazione, tale rappresentanza, che subentrerà nell'ultimo seggio disponibile della lista.

b) Gli eletti della circoscrizione Salto Sciliar, Alta Val d'Isarco, Val d'Isarco, Val Pusteria facenti parte di liste che hanno ottenuto due o più seggi devono essere espressione dei territori di almeno due Comunità comprensoriali, in quanto ivi residenti o stabilmente domiciliati. Qualora nessun candidato di diverso territorio risultasse eletto, il primo dei non eletti subentrerà nell'ultimo seggio disponibile della lista.

15. Possono essere candidati a componente dell'Assemblea provinciale solo le/gli iscritte/i in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.

Art. 5

(segretaria/o – ruolo e competenze)

La/il segretaria/o:

1. rappresenta il partito e ne esprime l'indirizzo politico;
2. nomina la segreteria, dandone comunicazione entro 30 giorni dalla nomina all'assemblea provinciale convocata in seduta con specifico ordine del giorno;
3. nell'ambito della segreteria, può nominare una/uno o due vicesegretarie/vicesegretari che svolgono le funzioni delegate dalla/dal segretaria/o;
4. può revocare la nomina delle/dei componenti della segreteria, dandone comunicazione all'assemblea provinciale convocata in seduta con specifico ordine

del giorno. La revoca va espressamente motivata;

5. propone all'approvazione dell'Assemblea la nomina:

- a) della/del tesoriere;
- b) dei componenti del comitato di tesoreria;
- c) dei componenti la commissione di garanzia;
- d) delle/dei coordinatrici/coordinatori dei Forum tematici;
- e) il comitato elettorale per la città di Bolzano e il comitato elettorale per le elezioni provinciali;

6. propone all'approvazione dell'assemblea:

- a) le alleanze con partiti o liste non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale;
- b) le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e dell'elezione dei direttivi di circolo.

7. autorizza, sentita l'assemblea provinciale, all'uso del nome e del simbolo territoriale "Partito Democratico dell'Alto Adige – Demokratische Partei Südtirol", fatte salve le prerogative degli organi nazionali del Partito Democratico competenti in materia di uso del simbolo nazionale.

8. compie tutti gli atti di indirizzo e amministrazione che non sono riservati all'assemblea provinciale e che non rientrano nelle competenze degli altri organismi del Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano.

Art. 6

(composizione, ruolo e competenze dell'assemblea provinciale)

1. L'assemblea provinciale è composta da 34 persone e la/il segretaria/o. Successivamente all'elezione del/la segretario/a provinciale, i componenti della Commissione per il Congresso regionale sono integrati nell'Assemblea provinciale con diritto di voto tranne che per l'approvazione dello Statuto e delle relative modifiche e per l'elezione del/la segretario/a, compresa l'elezione ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del presente Statuto

2. Il mandato di componente dell'assemblea provinciale dura quattro anni.

3. Sono componenti dell'assemblea provinciale con solo diritto di parola i membri dell'assemblea nazionale eletti sul territorio provinciale, le/i sindache/ci, le/i vicesindache/ci, le/i consigliere/i provinciali, le/i parlamentari elette/i in provincia, le/i segretarie/i di circolo.

4. L'assemblea provinciale svolge a livello locale le funzioni previste a livello

nazionale per l'Assemblea nazionale.

5. L'assemblea provinciale esprime gli indirizzi generali della politica provinciale del partito e ha competenza in materia di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti provinciali.

6. L'assemblea provinciale esprime i propri indirizzi attraverso deliberazioni, mozioni, ordini del giorno e risoluzioni. Il voto avviene in plenaria o per via telematica. Gli atti messi in votazione per via telematica vengono inviati dalla/dal presidente e dalla/dal segretario/o per e-mail a tutte/i le/i componenti, fissando un termine non inferiore alle 24 ore entro cui esprimere il voto.

7. L'assemblea provinciale elegge a scrutinio segreto la/il propria/o presidente. Nel caso in cui nessuna/nessun candidata/o abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati.

8. L'assemblea provinciale delibera:

- a) l'istituzione dei forum tematici;
- b) i bilanci annuali;
- c) a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento finanziario;
- d) delibera inoltre su quelle materie che le sono espressamente attribuite dai regolamenti nazionali e locali.

9. Su proposta della/del Segretario/o provinciale, l'Assemblea:

- a) elegge la/il tesoriere, in applicazione dei principi previsti dell'articolo 31 dello Statuto nazionale;
- b) i componenti del comitato di tesoreria;
- c) applicando il metodo del voto limitato, elegge i componenti della commissione di garanzia;
- d) elegge le/i coordinatrici/coordinatori dei forum tematici;
- e) approva le alleanze con partiti o liste non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale;
- f) istituisce il comitato elettorale per la città di Bolzano e il comitato elettorale per le elezioni provinciali;
- g) esprime parere sull'autorizzazione da parte del/della segretario/o all'uso del nome del simbolo territoriale "Partito Democratico dell'Alto Adige – Demokratische Partei Südtirol";
- h) delibera le modalità di svolgimento delle elezioni primarie e dell'elezione dei direttivi di circolo;
- g) le modalità di selezione delle/dei candidate/i da inserire nelle liste del Partito Democratico.

10. L'assemblea può con mozione motivata, approvata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti:

a) sfiduciare la/il segretaria/o. Se l'assemblea sfiducia la/il segretaria/o, si procede a nuove elezioni per l'assemblea e la/il segretaria/o.

b) sfiduciare la/il presidente, procedendo immediatamente all'elezione della/del nuova/o presidente.

11. l'assemblea è convocata validamente se è presente la metà dei suoi componenti e si esprime a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti), se non nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 7

(dimissioni, decesso o altra causa di decadenza di una/un componente dell'assemblea)

1. Nel caso di dimissioni, decesso o altra causa di decadenza di una/un componente dell'assemblea provinciale, l'assemblea procede alla reintegra fino a ripristinare la composizione dell'organo secondo quanto previsto all'art. 6 dello Statuto provinciale.

2. Le surroghe vengono fatte secondo i criteri previsti dalle norme nazionali.

3. Nel caso in cui la lista fosse esaurita o in altri casi di impossibilità a reintegrare candidati della lista, l'assemblea provinciale può procedere alla surroga per cooptazione.

4. Nel caso in cui la surroga per cooptazione riguardi il seggio di una lista collegata a sostegno di altra/o candidata/o segretario provinciale, la proposta viene formulata d'intesa con il rappresentante (candidata/o segretaria/o o prima/o degli eletti) della lista oggetto di surroga.

5. La surroga per cooptazione non può riguardare più del 10% dei seggi dell'assemblea e avviene su proposta motivata del segretario provinciale a maggioranza assoluta degli aventi diritto. La proposta dovrà tener conto della provenienza territoriale e del genere del candidato da sostituire.

Art. 8

(ruolo e competenze della/del presidente dell'assemblea)

1. La/il presidente dell'assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'assemblea.

2. convoca e presiede l'assemblea provinciale.

3. quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell'assemblea provinciale, spetta alla/al presidente indire le nuove elezioni, entro i quattro mesi successivi.

Art. 9

(ruolo e competenze della segreteria)

1. La Segreteria è composta da sette membri e collabora con la/il segretaria/o con funzioni esecutive.

2. La segreteria è convocata dalla/dal segretaria/o, che è tenuta/o a dare pubblicità alle decisioni assunte.

Art. 10

(ruolo e competenze della/del tesoriere)

1. La/il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano.

2. Il tesoriere dura in carica 4 anni e non può essere rieletto.

3. Il tesoriere:

a) è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario.

b) ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Art. 11

(ruolo e competenze della commissione di garanzia)

1. Il Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano, in applicazione degli art. 40 e seguenti dello Statuto nazionale istituisce la commissione di garanzia.

2. La commissione svolge le funzioni di garanzia, in materia locale e provinciale, previste dal presente Statuto e dello Statuto nazionale.

3. La Commissione è composta da 3 membri, dura in carica 4 anni e i componenti non possono essere rieletti.

4. La commissione elegge al suo interno una/un presidente che dura in carica per due anni e può essere confermata/o per una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato.

Art. 12
(ruolo e competenze dei circoli territoriali)

1. I circoli territoriali costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui le iscritte e gli iscritti partecipano alla vita del partito.
2. I circoli territoriali sono legati al luogo di residenza, fatta salva diversa, motivata richiesta dell'iscritto/a.
3. Le riunioni di circolo sono, di norma, aperte a tutte/i le/gli elettrici/elettori che vi possono partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
4. I circoli organizzano iniziative e attività atte ad informare, sensibilizzare e coinvolgere iscritte/i, simpatizzanti e cittadine/i nello sviluppo delle politiche del Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano a tutti i livelli.
5. Ogni circolo territoriale elegge un direttivo ed una/un segretaria/o secondo le modalità deliberate dall'assemblea provinciale.
6. le/i segretarie/i di circolo sono invitati permanenti ai lavori dell'assemblea provinciale.

Art. 13
(ruolo e competenze dei forum tematici)

Il Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano può istituire forum tematici che contribuiscono, attraverso la partecipazione, alla formazione della decisione politica.

ART. 14
(ruolo e competenze del coordinamento cittadino per la città di Bolzano)

1. per la città capoluogo, oltre ai circoli territoriali presenti sul territorio comunale, è prevista la costituzione di un coordinamento cittadino.
2. il coordinamento cittadino è composto da sindaca/o, assessore/i comunali e consigliere/ri comunali iscritte/i al Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano, tutte/i le/i consigliere/consiglieri di circoscrizione; segretarie/segretari dei circoli presenti sul territorio comunale; cinque componenti eletti dall'assemblea provinciale, al fine di garantire una equilibrata rappresentanza di tutti e cinque i quartieri della città.
3. il coordinamento cittadino dura in carica 5 anni ed il coordinatore viene eletto dai componenti dello stesso.

4. sono attribuite al coordinamento cittadino le seguenti funzioni di:
- a - elaborare la proposta politica del Partito Democratico relativamente alla città di Bolzano;
 - b - coordinare le attività dei Circoli operanti sul territorio cittadino;
5. il coordinamento cittadino collabora con il Comitato elettorale, all'uopo costituito dall'assemblea provinciale, alla proposta di lista elettorale da presentare all'assemblea provinciale.

Art. 15
(alleanze politiche ed elettorali)

Nel rispetto dell'articolo 12 dello Statuto nazionale al Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano è riservata la possibilità di assumere decisioni che comportino una alleanza politica con partiti o liste non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale.

Art. 16
**(elezione dei componenti provinciali all'assemblea nazionale e
convenzione provinciale)**

Nel caso previsto dall'art. 4 comma 2 dello Statuto nazionale, in ambito di integrazione dell'assemblea nazionale attraverso l'indicazione diretta da parte delle assemblee regionali, spetta all'assemblea provinciale procedere alla designazione delle/dei candidate/i, su proposta del segretario/o, sentiti i circoli territoriali ed i forum tematici.

Capo III - Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Art. 17
(elezioni primarie per le cariche monocratiche)

1. Il Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano fa propria la regola della partecipazione democratica per la scelta delle candidature.
2. Per «primarie» si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali elettive. Le primarie sono regolamentate dall'articolo 18 dello Statuto nazionale e dal presente articolo.
3. Le primarie sono obbligatorie per le cariche monocratiche. Sono ammesse a partecipare alle elezioni primarie, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrano nei requisiti di cui all'art. 2 comma 3 dello statuto nazionale e devolvano un contributo di modesta entità. È prevista la preregistrazione

nelle liste elettorali entro 24 ore dall'apertura dei seggi delle elettrici e degli elettori non in possesso della scheda elettorale

4. qualora il Partito Democratico concorra con altri partiti alla presentazione di candidature comuni per tali cariche, valgono le norme contenute nell'articolo 20 dello Statuto nazionale.

Art. 18

(selezione candidature a sindaca/o)

1. La candidatura a sindaca/o può essere avanzata con il sostegno di un numero di sottoscrizioni da parte di un numero di iscritte/i tra i 50 e i 150 per il Comune capoluogo e tra i 30 e i 60 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

2. Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono essere avanzate candidature con il sostegno 20% delle/degli iscritte/i.

3. Qualora la/il sindaca/o, al termine del proprio mandato, avanzi nuovamente la sua candidatura, eventuali candidature alternative possono essere presentate con un numero di sottoscrizioni pari almeno a 300 per il Comune capoluogo e 120 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

4. Le primarie per la scelta delle/dei candidate/i a sindaca/o si svolgono con il metodo della maggioranza relativa. Non si svolgono le elezioni primarie nel caso in cui, nei tempi decisi dal relativo livello territoriale (assemblea/direttivo), sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.

Art. 19

(selezione delle candidature alle assemblee elettive)

1. La selezione delle candidature per le assemblee elettive deve prevedere la più ampia consultazione democratica possibile.

Art. 20

(principi per le candidature alle assemblee rappresentative)

1. L'assemblea disciplina le diverse modalità di selezione democratica delle/dei candidate/i per le assemblee elettive, attenendosi ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutte/i le/gli iscritte/i e di tutte/i le/gli elettrici/elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale delle/i candidate/i;
- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidate/i competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività politica e alle precedenti esperienze svolte;

g) la pubblicità della procedura di selezione.

Art. 21

(selezione delle/dei candidate/i per le liste del Partito Democratico alle elezioni comunali e provinciali)

1. L'assemblea individua le modalità di selezione delle/dei candidate/i da inserire nelle liste del Partito Democratico.
2. per le elezioni provinciali si applica il principio per cui una quota delle/dei candidate/i dovrà essere designata a livello di territori e una quota è riservata alla designazione a livello provinciale.

Capo IV - Principi generali per le candidature e gli incarichi

Art. 22

(incandidabilità e incompatibilità)

1. Regolano le incandidabilità e le incompatibilità le norme provinciali e regionali vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di disposizione per l'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.
2. Non è comunque candidabile nelle liste del Partito Democratico chi contravviene alle norme previste all'art. 26 del presente statuto e alle norme del regolamento finanziario.

Capo V – Principi relativi alla gestione finanziaria

Art. 23

(autonomia patrimoniale)

Secondo quanto previsto agli art. 35 e ss. dello statuto Nazionale il Partito Democratico dell'Alto Adige ha autonomia patrimoniale.

Art. 24

(comitato di tesoreria)

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 3 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede.
2. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

3. il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e contribuisce alla verifica della gestione contabile, delle fonti di finanziamento e dell'allocazione delle risorse finanziarie.

4. il Comitato di tesoreria valida il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal tesoriere e autorizza quest'ultimo a sottoporli all'assemblea provinciale per l'approvazione.

Art. 25 ***(finanziamento)***

1. Le/gli iscritte/i al Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali delle/degli elette/i, di tutti le/gli iscritte/i del PD che siano nominati a livello provinciale o comunale in consigli di amministrazione o altri organismi e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Art. 26 ***(regolamento finanziario)***

1. Il regolamento finanziario è approvato dall'assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti fra il livello provinciale ed i circoli, la quota di iscrizione, e il sostegno finanziario delle/degli eletti e di tutte/i le/gli iscritti del PD che siano nominati a livello provinciale o comunale in consigli di amministrazione o organismi assimilati alle attività politiche del Partito Democratico.

3. Nella redazione del regolamento l'assemblea si impegna a:

a) ispirarsi al principio di equa distribuzione delle risorse sul territorio.

b) definire l'obbligo di contribuzione come dovere etico delle/degli iscritte/i: le sanzioni e le procedure di comminazione delle stesse sono disciplinate dall'artt. 22, comma 2; 39 e 40 dello Statuto nazionale del PD, nonché dal regolamento delle Commissioni di Garanzia.

c) definire l'obbligo di contribuzione come dovere che deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico.

Capo VI – Procedure e organi di garanzia

Art. 27

(ricorsi alla commissione di garanzia)

1. Ciascuna/o elettrici/elettore o iscritta/o può formulare ricorso alla Commissione di garanzia in ordine al mancato rispetto dello Statuto provinciale o di norme dello Statuto Nazionale applicabili a livello territoriale o di altri regolamenti e direttive.
2. Nei limiti del capo VIII dello Statuto nazionale è competenza della commissione di garanzia del Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano giudicare le questioni relative alle elezioni, al corretto funzionamento degli organi locali.
3. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame della commissione provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Art. 28

(trattamento dei dati personali, tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. Il tesoriere è il titolare del trattamento dei dati personali. Egli è responsabile della tenuta degli albi, che deve essere gestita in modo conforme alla normativa in materia di privacy.

Art. 29

(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)

Lo Statuto nonché le modifiche e/o le integrazioni dello stesso vengono approvate dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. In caso di mancato raggiungimento dei 2/3 dei componenti, lo Statuto nonché le modifiche e/o le integrazioni dello stesso si intendono adottate se ottengono in due separate sedute convocate allo scopo entro un mese dalla prima votazione, il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'assemblea.

Art. 30

(finalità comunicative)

A finalità comunicative il Partito Democratico - Unione provinciale di Bolzano, utilizza la denominazione "Partito Democratico dell'Alto Adige – Demokratische Partei Südtirol".

Art. 31
(disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dallo Statuto provinciale si rimanda allo Statuto, al codice etico e ai regolamenti nazionali.
2. In caso di dimissioni, o sfiducia o termine del mandato del segretario spetta alla commissione provinciale per il congresso indire le elezioni per il segretario e l'assemblea provinciale.